

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 3 novembre 2011, n. **361**.

Istituzione del Monumento Naturale «Selva di Paliano e Mola di Piscoli», ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 6, che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla loro conservazione e valorizzazione;

VISTO l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando le previsioni del Piano Territoriale Paesistico vigente relativamente alle aree e ai beni oggetto di tutela, nonché gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione, gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi;

CONSIDERATO che nel Comune di Paliano (provincia di Frosinone) sono presenti aree di interesse ambientale e paesaggistico;

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che stabilisce che lo Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1993, n. 11746, si configura quale strumento di natura programmatoria di indirizzo per l'istituzione di aree naturali protette;

CONSIDERATO inoltre che nello Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 1992, n. 8098 e Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1993, n. 11746, è compresa l'area del complesso fluviale Sacco, Liri e Garigliano, indicato fra le aree protette di interesse regionale;

VISTO l'art. 134 comma 1 lettera b) e l'art. 142 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., che sottopone a vincolo paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi e le zone di interesse archeologico, nonché quelli contermini ai laghi e ai corsi d'acqua;

CONSIDERATO che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556, Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2007, n. 41 e Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'area oggetto di proposta di Monumento Naturale è individuata in gran parte come area tutelata ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera b) e dell'art. 142 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Regionale 23 aprile 2008, n. 6, l'Agenzia Regionale per i Parchi, nell'ambito delle sue "attività tecnico-operative attinenti allo sviluppo e all'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette", ha effettuato analisi e studi puntuali sulle valenze ambientali, storico-culturali e urbanistiche del territorio del proposto Monumento Naturale;

CONSIDERATO che l'area ad Ovest del proposto Monumento Naturale è attraversata dal Fosso della Sanguinara-Fosso Focarelle, le cui acque alimentano un'ambiente umido di interesse paesaggistico caratterizzato da vegetazione ripariale idrofila e igrofila;

CONSIDERATO che l'area proposta come Monumento Naturale è caratterizzata dalla presenza di specie vegetazionali legate a diverse condizioni morfologiche e microclimatiche del territorio, quali quelle ripariali arbustive e arboree, oltre che quelle collinari, con nuclei forestali a cerro (*Quercus cerris*), il cui complesso di maggiori dimensioni, pari a circa 40 ha, è situato in località La Selva;

CONSIDERATO che nel territorio della Selva di Paliano si rileva la presenza anche di *Juncus* spp., inserita nell'Allegato II della Direttiva 92/43/C.E.E. quale specie vegetazionale di interesse comunitario che si intende tutelare con l'istituzione del Monumento Naturale;

CONSIDERATO che nell'area oggetto di proposta di Monumento Naturale è stata rilevata la presenza di specie ornitiche, quali *Alcedo atthis* (Martin pescatore), *Ixobrychus minutus* (Tarabusino), *Ardea purpurea* (Airone rosso), *Ciconia nigra* (Cicogna nera) e *Anser anser* (Oca selvatica), inserite negli Allegati I e II della Direttiva 79/409/C.E.E., così come modificata dalla Direttiva 2009/147/C.E.;

CONSIDERATO che nell'area della "Mola di Piscoli", localizzata in un'ansa del Fiume Sacco, si rileva la presenza di un complesso a valenza storico-architettonica e paesaggistica, costituito da un mulino e da un casale fortificato con torre di avvistamento a pianta quadrata, risalente al Medioevo, nella quale si rileva, nell'impianto costruttivo, la riutilizzazione di materiale di epoca precedente;

CONSIDERATO che nel territorio del proposto Monumento Naturale è stata individuata un'area di interesse archeologico con bene puntuale e fascia di rispetto, sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, per la tutela e per la valorizzazione dell'area, la proposta di istituzione del Monumento Naturale "Selva di Paliano e Mola di Piscoli" costituisce un valido strumento di gestione e di pianificazione territoriale, oltre che di salvaguardia e di recupero della memoria storica, in un'area in cui si integrano le risorse idrografiche, naturalistiche e storico-archeologiche;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Aree Naturali Protette sulla proposta di istituzione del Monumento Naturale "Selva di Paliano e Mola di Piscoli" nella seduta del 22 aprile 2010, n. 58;

RITENUTO che la partecipazione al procedimento di istituzione del Monumento Naturale è stata consentita attivando le modalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., al fine di permettere a chiunque avesse interesse giuridicamente tutelato di esercitare le facoltà e i diritti previsti;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in data 2 dicembre 2010 è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale l'avviso di avvio del procedimento della proposta di istituzione, per consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni, memorie scritte e documenti inerenti l'istituzione dell'area naturale protetta;

CONSIDERATO che, contestualmente alla pubblicazione, la Direzione Regionale Ambiente ha inviato agli Enti interessati al procedimento, con nota del 25 novembre 2010, prot. n. 65316, una bozza del Decreto con l'allegata cartografia contenente la perimetrazione dell'area di "Selva di Paliano e Mola di Piscoi" da affiggere all'albo pretorio per venti giorni dalla data dell'avviso;

VISTA la nota del 28 dicembre 2010, prot. n. 523/59, con la quale la Presidenza della Regione Lazio e l'Assessore Regionale all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile chiedono di apportare modifiche alla perimetrazione del Monumento Naturale, per includere territori con caratteristiche ambientali omogenee a quelli già inseriti nella perimetrazione inizialmente proposta;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta richiesta del 3 febbraio 2011, è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale l'avviso di modifica della proposta di istituzione, per consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni, memorie scritte e documenti inerenti l'istituzione dell'area naturale protetta, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, contestualmente alla pubblicazione, la Direzione Regionale Ambiente ha inviato agli Enti interessati al procedimento, con nota del 28 gennaio 2011, prot. n. 037789, la modifica alla proposta di Decreto con l'allegata cartografia contenente la perimetrazione dell'area della "Selva di Paliano e Mola di Piscoi" da affiggere all'albo pretorio per venti giorni dalla data dell'avviso;

PRESO ATTO che, nei termini previsti dal procedimento, sono state presentate alla Direzione Ambiente osservazioni con le quali si richiede di apportare modifiche alla perimetrazione del proposto Monumento Naturale;

PRESO ATTO che, con nota del 10 marzo 2011, prot. n. 3672, il Comune di Paliano, ha comunicato che in merito al presente procedimento non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate nei termini previsti sono state ritenute parzialmente accoglibili;

RITENUTO quindi opportuno, ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire il Monumento Naturale "Selva di Paliano e Mola di Piscoi", ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., con superficie complessiva pari a 413 ha;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 27 settembre 2011;

D E C R E T A

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è istituito il Monumento Naturale "Selva di Paliano e Mola di Piscoi", nel territorio del Comune di Paliano, in provincia di Frosinone, di estensione pari a 413 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A).
2. La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che la esercita tramite l'Agenzia Regionale Parchi (ARP):.
3. Per la conservazione, integrità e sicurezza del Monumento Naturale, il soggetto gestore provvede all'adozione del Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
4. All'interno del Monumento Naturale si applica comunque quanto previsto dall'art. 6 comma 4, secondo periodo, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
5. La gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, dovrà essere indirizzata secondo i criteri di eco-sostenibilità, conformemente a quanto indicato nella Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e nel Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.
6. L'Ente di Gestione attiverà, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni storico-archeologici e architettonici, secondo le disposizioni legislative vigenti.
7. L'Ente di Gestione provvederà a promuovere iniziative di interesse collettivo, anche in collaborazione con il Comune di Paliano, volte a valorizzare e conservare il territorio del Monumento Naturale.
8. L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente Decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 3 novembre 2011

La Presidente
Renata POLVERINI

